

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1402

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2002

—————

Disposizioni per la tutela di aree protette naturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», sono state introdotte sostanziali modificazioni all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In aggiunta a quanto precedentemente previsto, sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, altre particolarità di territori diversi e siti di limitata dimensione. Nello stesso tempo sono state però ricomprese anche aree forestali ed agro-pastorali di notevoli estensioni territoriali che rappresentano anche ambiti a forte valenza sociale ed economica per le popolazioni residenti e per le attività da sempre esercitate o ritenute potenziali per la creazione di nuove opportunità di sviluppo. Infatti, unitamente ai parchi ed alle riserve nazionali o regionali, sono state comprese le aree appartenenti alle università agrarie e ad altre associazioni agrarie comunque denominate (articolo 146, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490), i territori coperti da foreste e da boschi percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (lettera *g*), le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1 200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lettera *d*). È quindi evidente la grande differenza, per vastità delle aree e degli interessi socio-economici, tra tali aree e quelle indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *i*), *l*) e *m*), del medesimo comma 1 come è in-

vece evidente l'analogia con quanto previsto alla lettera *f*) per i parchi e a riserve nazionali o regionali. Infatti, sia le aree destinate a parchi e le riserve sia quelle appartenenti alle università agrarie e ad altre associazioni agrarie, comunque denominate, rappresentano notevoli entità di ambiti territoriali con una consistente presenza di residenti stabili che hanno sempre fruito delle risorse naturali ivi esistenti per le proprie esigenze economiche e sociali.

Da qui l'esigenza e la necessità di riformulare le norme esistenti per la fruizione delle agevolazioni e degli incentivi dello Stato e di altre istituzioni pubbliche, delle regioni e dell'Unione europea, per porre nuovamente allo stesso livello le aree di interesse paesaggistico ed ambientale che sono sottoposte ad identici vincoli di salvaguardia, di conservazione e di prevenzione. Ciò soprattutto in relazione a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, che incentivano attività compatibili con la conservazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, volte a favorire la permanenza di residenti nelle aree montane periferiche e marginali.

Considerato il carattere di parademianità, inalienabilità, inusucapibilità, imprescrittibilità e l'immutabilità di destinazione d'uso dei predetti territori indicati alla citata lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è naturale anche l'interesse pubblico generale per l'attenzione riservata a tali aree, interesse che è reso ancora più evidente da quanto previsto dal medesimo articolo 146 e dall'articolo 147. Infatti, l'articolo 146, relativo ai beni tutelati per legge, riconferma l'interesse ambientale e paesaggistico di tali aree sottoponendole a vincolo legisla-

tivo e l'articolo 147, relativo al censimento e alla catalogazione, ne dispone il censimento e la catalogazione anche su cartografia informatizzata.

Allo stesso tempo, quali beni ambientali, tali aree devono conformarsi anche a quanto stabilito dalle convenzioni, rese esecutive in Italia, stabilite nell'ambito delle organizzazioni internazionali (articolo 148 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999).

Da qui l'iniziativa del presente disegno di legge che completa ed integra provvedimenti legislativi vigenti e razionalizza, uniformandolo, l'intervento pubblico per aree similari. Infatti, l'articolo 1 definisce più puntualmente le aree appartenenti alle università agrarie ed alle associazioni agrarie od enti collettivi nonchè i beni agro-silvo-pastorali che devono essere individuati ed inseriti nella Carta della natura, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, e censiti e catalogati ai sensi dell'articolo 147 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

L'articolo 2, considerate la natura e la qualità delle aree e dei beni di cui all'articolo 1, riconosce agli stessi la qualità di «aree naturali protette», stabilendo il diritto all'autonoma gestione delle popolazioni residenti in tali aree o titolari dei citati beni.

Stante l'opportunità di poter disporre di ambiti territoriali di considerevole dimensione, sia per la razionalità degli interventi sia per la organicità funzionale, anche ai fini della conservazione ambientale, l'articolo 3 stimola ed incentiva forme associative, per la gestione unitaria delle organizzazioni montane titolari dei predetti beni ed

aree riconosciuti e catalogati secondo quanto previsto dall'articolo 1.

L'articolo 4, infine, prevede l'affidamento della gestione agli organismi associativi, costituiti all'interno delle aree parco, come previsto dall'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Come si evince da quanto esposto, il presente disegno di legge è principalmente volto a considerare sul medesimo livello aree e beni aventi stesse caratteristiche e stessi vincoli ambientali, salvaguardando l'autonomia ed il diritto all'autogestione da parte dei titolari di determinate proprietà.

Il disegno di legge si pone, però, quale fine anche il raggiungimento di ulteriori obiettivi tutti principalmente volti all'aumento delle aree e dei beni tutelati da specifiche norme che consentono e favoriscono un'accresciuta cultura ambientale e di salvaguardia ecologica.

Nello stesso tempo, attraverso l'equiparazione degli incentivi e delle agevolazioni, si vuole favorire l'estensione di fatto delle aree naturali protette, ampliare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, nonchè estendere la cultura educativa e formativa per lo sviluppo di una più forte coscienza ambientalistica.

Con il presente disegno di legge, consentendo direttamente ai titolari delle aree e dei beni di cui all'articolo 1 l'accesso a particolari incentivi ed agevolazioni, viene altresì stimolata anche la spinta autogestionale delle popolazioni residenti, finalizzate all'autogoverno nel rispetto e secondo le norme previste per le aree protette e di sviluppo sostenibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le aree appartenenti alle università agrarie ed alle associazioni agrarie od enti collettivi comunque denominati ed i beni agro-silvo-pastorali, gravati dai diritti di uso civico, in quanto costituenti beni ambientali ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e soggetti alla relativa tutela in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, sono inseriti nella Carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono censiti e catalogati ai sensi dell'articolo 147 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

Art. 2.

1. Le aree e i beni di cui all'articolo 1, aventi i caratteri di parademania, inalienabilità, inusufruttibilità, imprescrittibilità ed immutabilità di destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, continuano ad essere amministrati autonomamente dalle popolazioni residenti titolari della proprietà e del diritto di uso civico, anche nelle forme associate volontarie e consortili, ed acquisiscono la qualità di aree naturali protette usufruendo dei benefici e delle incentivazioni per le attività, la gestione e gli interventi riservati a tali aree ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 3.

1. Agli organismi associativi delle organizzazioni montane di cui all'articolo 3 della

legge 31 gennaio 1994, n. 97, che gestiscono in forma unitaria le aree e i beni di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono concessi i contributi e gli incentivi previsti dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, nonché dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni.

2. Nell'attività di tutela, conservazione della natura e valorizzazione delle risorse naturali, gli organismi di cui al comma 1 si conformano ai principi di cooperazione e di collaborazione con le organizzazioni comunitarie ed internazionali, operanti per la medesima finalità, stabiliti dalle convenzioni vigenti in materia.

Art. 4.

1. I contributi e gli incentivi di cui all'articolo 3 sono concessi alle strutture associative delle organizzazioni montane di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che sono dotate di organismi di gestione operanti in un territorio di estensione di almeno 3.000 ettari.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere applicate anche alle aree indicate all'articolo 146, comma 1, lettere *d*) e *g*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Agli organismi associativi delle organizzazioni montane di cui all'articolo 3 della citata legge n. 97 del 1994, costituiti per la gestione delle aree e dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge, e ricadenti all'interno dei parchi, sono affidati, da parte dell'ente parco, la gestione e i relativi servizi ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *e*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

